

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori e Motocicli - ed è valida a decorrere dal 3 maggio 2018

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa al Cliente

In particolare l'aggiornamento riguarda:

A FATTOR COMUNE DELLA NOTA INFORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Ogni riferimento all'allegato n. 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006 viene sostituito da:
Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018;

NOTA INFORMATIVA

- Il punto "1. Informazioni generali" viene integralmente sostituito da:

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046. Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia). Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

- Il punto "2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa" viene integralmente sostituito da:

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad €

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

- con riferimento al punto "8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito", l' "Avvertenza" ed il successivo testo fino al paragrafo "CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA" vengono integralmente sostituiti o da:

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione, assegnata a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale è stato sottoscritto il contratto, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC Auto di ciascuna Compagnia.

- Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018:
- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto → classe di merito CU 14;
- negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, quest'ultima viene determinata secondo i seguenti criteri:
- qualora il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato con forma tariffaria "a franchigia" → il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti della seguente tabella:

Tabella criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a "bonus-malus")

Anni senza Sinistri	Classe di Merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- qualora il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa" → classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

Nel caso in cui venga assicurata un'ulteriore autovettura di prima immatricolazione o di nuova proprietà, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.

Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest'ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla *Polizza*.

- *Il primo periodo del paragrafo “**CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA**” del punto “8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito”, viene integralmente sostituito da:*

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA

La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita tramite una specifica tabella di corrispondenza atta a convertire la classe CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio e nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto. Entrambi i documenti sono consultabili preventivamente presso l'Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (www.unipolsai.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

[...]

- *Il paragrafo “**INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO**” del punto “8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito”, viene integralmente sostituito da:*

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

La Condizione Speciale H prevede il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze* a Libro Matricola);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche nei seguenti casi:

- trasferimento della proprietà in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi;
- trasferimento della proprietà tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap;

- trasferimento della proprietà agli eredi conviventi in seguito a successione ereditaria;
- trasferimento della proprietà da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- *I primi tre periodi dell'articolo "16 - Attestazione dello stato del rischio" vengono integralmente sostituiti da:*

Articolo 16 - Attestazione dello stato del rischio

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* pagati (anche a titolo parziale) nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n° 72/2018, a prescindere dalla formula di *Tariffa* con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, vengono indicate la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

[...]

- Il paragrafo "*Validità dell'attestazione*" dell'articolo 16 - *Attestazione dello stato del rischio*" viene integralmente sostituito da:

Validità dell'Attestazione

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del *Veicolo*, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'*Attestazione* può essere usata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del *Codice civile*, che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

H) Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte

- Dopo il punto "8. Rinnovo del contratto", viene inserito il seguente punto:

8.1. Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un *Assicurato* che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri "tardivi"*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

- L'ultimo periodo del punto "11. Sostituzione del veicolo" viene integralmente sostituito da:

11. Sostituzione del veicolo

[...]

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è



stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente.

FERMO IL RESTO

UnipolSai Assicurazioni S.P.A.
Direzione Generale Assicurativa

Matteo Laterza

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Matteo Laterza', positioned below the printed name.